

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2287

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, PRETI, CUOJATI, CARIA, MADAUDO

Presentata il 19 novembre 1984

Modificazione dell'articolo 727 del codice penale,
concernente il maltrattamento degli animali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le violenze consumate ai danni degli animali, purtroppo ancora frequenti, non vengono represses con sufficiente severità dal nostro codice penale, il quale le punisce con una semplice ammenda, per giunta veramente esigua.

Troppo indulgente appare tale pena per un atto di crudeltà, sia pure consumato contro un animale. Ciò in quanto la crudeltà costituisce comunque un grave turbamento dell'ordine morale e quindi giuridico. La presente proposta di legge pre-

vede quindi una sanzione adeguata al « sentimento comune » nei confronti del reato, sentimento comune che negli anni si è andato modificando e che la legge deve tutelare. Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 727, l'estremo della pubblicità viene considerato superfluo, quando gli animali vengano sottoposti ad esperimenti crudeli. La crudeltà, infatti, di per sé stessa è caratterizzata dalla assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto e futile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 727 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque compia atti di crudeltà verso animali o li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione e con l'arresto sino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, sottopone animali vivi a esperimenti crudeli ».